

**DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER LA SEMPLIFICAZIONE E IL
RIASSETTO IN MATERIA DI LAVORO**

ART. 1

(Delega per la semplificazione e il riassetto in materia di lavoro)

1. Il Governo, al fine di creare un sistema organico di disposizioni in materia di lavoro onde rendere più chiari i principi regolatori delle disposizioni già vigenti e costruire un complesso armonico di previsioni, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di semplificazione e riassetto delle norme in materia di lavoro.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) coordinare e armonizzare sotto il profilo formale e sostanziale le disposizioni legislative vigenti nella materia, apportando le opportune modifiche volte a garantire o a migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, intervenendo mediante novellazione e revisione dei codici o dei testi unici di settore già esistenti;
 - b) adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
 - c) coordinare il complesso di norme organicamente riunite in materia di lavoro anche con la disciplina europea di settore;
 - d) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene, altresì, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
 - a) in materia di apprendistato, fermo restando il rispetto delle finalità formative, semplificare gli adempimenti in capo al datore di lavoro relativi agli obblighi di formazione, anche al fine della verifica dei requisiti inerenti al rapporto;
 - b) razionalizzare le funzioni e i compiti amministrativi in materia di servizi per l'impiego, di collocamento mirato e di politiche del lavoro in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
 - c) razionalizzare il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, il sistema informativo della formazione professionale e le comunicazioni telematiche in materia di lavoro, assicurandone la realizzazione e la gestione, mediante la definizione di *standard* uniformi, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

- d) valorizzare la funzione di monitoraggio svolta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con particolare riferimento alle prestazioni dallo stesso erogate, anche attraverso la realizzazione del fascicolo elettronico del lavoratore, assicurando l'integrazione e lo scambio di dati tra le amministrazioni dello Stato e altri soggetti pubblici e privati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- e) razionalizzare e riorganizzare agenzie, enti o organismi che svolgono compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche del lavoro, ivi compresi quelli preposti all'analisi delle politiche pubbliche, anche attraverso il loro accorpamento;
- f) eliminare i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa europea, salvo che la loro perdurante necessità sia motivata dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) dei relativi decreti legislativi;
- g) prevedere l'obbligo per l'amministrazione di rendere facilmente conoscibili e accessibili le informazioni, i dati da fornire e la relativa modulistica, assicurando l'integrazione e lo scambio di dati tra le amministrazioni dello Stato e altri soggetti pubblici e privati;
- h) prevedere che, per gli atti normativi di iniziativa governativa, il costo derivante dall'introduzione di oneri regolatori, inclusi quelli informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l'attuazione della regolazione europea, qualora non compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore, sia qualificato di regola come onere fiscalmente detraibile.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sugli schemi dei decreti legislativi è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere, o, ove occorra, è acquisita l'intesa della medesima Conferenza ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 281 del 1997. Gli schemi sono trasmessi al Consiglio di Stato per l'acquisizione del parere da rendere nel termine di quarantacinque giorni e, successivamente, alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

6. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, adotta le norme regolamentari di attuazione o esecuzione adeguandole alla nuova disciplina di livello primario.

7. Per la redazione degli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, può istituire apposite commissioni.

8. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

ART. 2

(Disposizioni finanziarie e finali)

1. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

2. La presente legge e i decreti legislativi di attuazione entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.